

LINEE GUIDA
SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO
ART. 8 DEL DPR 160/2010

L.R. 31.12.2012, n. 55

INTRODUZIONE

Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art.38 comma 3 del DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n.133", ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal D.P.R. n. 447/1998.

La nuova disciplina persegue un'ulteriore semplificazione procedimentale, confermando il modulo dello "sportello" quale luogo di incontro fra amministrazione pubblica e imprese e rafforzando la "unicità" della struttura organizzativa e del procedimento cui queste ultime devono rivolgersi, e introducendo tra l'altro la modalità telematica di gestione del procedimento, ricevimento e trasmissione degli atti, al fine di perseguire un ulteriore snellimento dell'azione amministrativa.

Le procedure in oggetto costituiscono un significativo contributo alla contrazione dei costi amministrativi imputati alle imprese, soprattutto piccole e medie, derivanti dal carattere complesso delle procedure amministrative e dalla conseguente dilatazione dei tempi autorizzativi. In continuità con la previgente disciplina, pertanto, nel nuovo assetto normativo vengono confermati i principi informatori:

- la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative;
- la trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini, vincolando altresì l'Amministrazione all'utilizzo del sistema di gestione digitalizzata (e-government);
- la promozione attiva di un razionale sviluppo economico locale.

La norma attribuisce una nuova competenza al Comune che è chiamato ad organizzare in un'unica struttura denominata "Sportello Unico per le Attività Produttive" (SUAP) il centro di responsabilità dell'intero procedimento autorizzatorio in materia di insediamenti produttivi.

In quest'ottica di semplificazione il SUAP comunale, responsabile del procedimento unico, si pone come unico interlocutore nei confronti dell'imprenditore mentre le altre Amministrazioni pubbliche (ULSS, ARPAV, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Genio Civile, ecc.) intervengono in tale procedimento, ciascuna secondo le proprie competenze, rilasciando atti istruttori "endoprocedimentali", comunque denominati dalle normative vigenti.

Il provvedimento rilasciato dal SUAP comunale è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

Particolare rilievo è assunto dalla partecipazione dell'Ente Provincia, la cui presenza è necessaria in seno alla conferenza di servizi convocata per avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui all'art. 8 DPR 160/2010, in quanto ente competente alla approvazione della

variante urbanistica ai sensi della LR 11/2004.

In particolare il comma 1 dell'articolo 8 DPR 160/2010 prevede: “Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Provincia espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”.

L'art. 8 D.P.R. n. 160/2010 conferma il carattere eccezionale e straordinario della procedura di variante avente ad oggetto progetti relativi ad insediamenti produttivi.

L'insufficienza delle aree a destinazione produttiva può emergere sia sotto il profilo quantitativo (configurandosi una saturazione delle aree esistenti o una loro insufficiente estensione territoriale o ancora la presenza di norme sulle distanze, sulle altezze, sugli indici edificatori e comunque sui parametri urbanistico-edilizi in genere, tali da impedire la realizzazione del progetto), sia, anche in concorso, sotto il profilo qualitativo (ad esempio inidoneità di un'area produttiva ad accogliere un certo tipo di insediamento nocivo per la vicinanza al centro abitato, o, ancora, la necessità, per il tipo di attività, della vicinanza di strutture ferroviarie, autostradali ecc.).

Per aree "disponibili", dal punto di vista urbanistico, ci si deve riferire alla disponibilità effettiva, rientrano quindi in tale nozione anche le aree contenute in piani attuativi approvati e realizzati solo parzialmente.

La sussistenza dei presupposti di cui sopra deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi, risultando altresì in maniera esplicita in sede di motivazione della convocazione della conferenza stessa.

Ad abundantiam si ricorda che con la procedura dello Sportello Unico non è assentibile un progetto relativo ad attività abusiva, per cui non è possibile sanare interventi relativi ad edifici che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico.

Le presenti linee guida vengono poste all'attenzione di tutti i Comuni, nonché dei SUAP presenti nel territorio provinciale di Vicenza affinché possano costituire uniforme riferimento ed indirizzo per gli Uffici provinciali competenti delle istruttorie di merito.

Attività produttive interessate

Sono sottoposti alla competenza del SUAP comunale i procedimenti autorizzatori in materia di:

- attività industriali;
- attività agricole;
- attività commerciali (ad esclusione di medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DPR 160/2010, soggette alla disciplina della LR 50/2012) e artigiane;
- attività turistiche e alberghiere;
- servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari;

- servizi di telecomunicazione.

L'art. 1 del DPR 160/2010 definisce, infatti, quali attività produttive sia le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, sia le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari sia i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008.

Tipologia di interventi previsti dalla L.R. 55/2012

La LR 55/2012 ha previsto la suddivisione degli interventi di edilizia produttiva in tre grandi categorie di interventi di edilizia produttiva:

- che non configurano variante
- realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale
- che configurano variante

1. INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA CHE NON CONFIGURANO VARIANTE (ART. 2).

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 55/2012 non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:

- a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;
- b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.

Il procedimento è quello del rilascio del semplice titolo autorizzativo (permesso a costruire).

2. INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA REALIZZABILI IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE SOGGETTI AL PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 3).

La legge regionale 55/2012 all'art. 3 disciplina gli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale. **Anche in questa ipotesi non si configura una variante urbanistica, pur trattandosi di interventi in difformità dallo strumento urbanistico comunale generale.**

Tale articolo prevede che:

- sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.
- nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale

insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.

- il parere del consiglio comunale di cui sopra deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.
- il limite massimo di ampliamento di cui sopra può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500 mq. non sia complessivamente superato.

In sintesi, questi interventi sono ammessi “in deroga allo strumento urbanistico (PRG, PAT/PATI, PI)” e sono realizzabili con la procedura dell'articolo 7 del DPR 160/2010, ma sono assistiti anche da una deliberazione del consiglio comunale che ne valuta la ricaduta e l'impatto sul territorio e sul proprio strumento urbanistico.

L'art. 5 della legge regionale 55/2012 prevede che la realizzazione degli interventi di cui sopra sia subordinata alla stipula con il Comune di una convenzione nella quale:

- siano definiti le modalità ed i criteri di intervento, con particolare riferimento alle eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti, ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.
- sia previsto il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva (a tali fini è istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari).

La Giunta regionale con deliberazione n. 2045 del 19.11.2013 ha approvato le linee guida per l'omogenea redazione della convenzione e le indicazioni per la compilazione della scheda per il monitoraggio di cui agli artt. 5 e 6 della LR 55/2012.

Appare opportuno ribadire che tali interventi non si configurano quali varianti urbanistiche e che quindi la competenza della Provincia, sotto il profilo urbanistico, non sia ravvisabile.

3. INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE (ART. 4).

Tale ipotesi, di carattere residuale, riguarda gli interventi non conformi allo strumento urbanistico generale (PRG, PAT/PATI e PI) e non rientranti nelle ipotesi descritte ai punti precedenti.

Qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico, l'art. 4 della legge regionale 55/2012 prevede l'applicazione dell'art. 8 del DPR 160/2010, integrato dalle seguenti disposizioni:

- Il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle altre normative di settore.
- Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e **deve essere acquisito il consenso dell'ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.** In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.
- Il comma 4 della disposizione in esame rinvia alla fase di conferenza l'opportuna valutazione e l'eventuale richiesta, da parte dell'Autorità competente, di avviare la

procedura di VAS. In sede di valutazione, dovrà considerarsi in particolare la consistenza dell'ampliamento e l'impatto rispetto alla pianificazione. (circolare regionale 1/2015).

- La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni.
- Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.
- Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l'approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l'intervento.
- La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

Visto che la LR 55/2012 ha abrogato l'art. 48, comma 7 bis 2, della LR 11/2004, con la procedura dello Sportello Unico sono possibili varianti allo strumento urbanistico generale anche per localizzazioni di nuove attività produttive, laddove in precedenza ciò era possibile solo nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti.

Uniformemente a quanto già previsto per gli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale, l'art. 5 della LR 55/2012 prevede che anche la realizzazione degli interventi di cui trattasi sia subordinata alla stipula con il Comune di una convenzione nella quale siano definiti le modalità ed i criteri di intervento, ponendo particolare attenzione alle eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale (si veda la DGRV n. 2045 del 19.11.2013 che ha approvato le linee guida per l'omogenea redazione della convenzione e le indicazioni per la compilazione della scheda per il monitoraggio di cui agli artt. 5 e 6 della LR 55/2012).

In coerenza con il dettato normativo, il controllo dei contenuti sostanziali e formali, nonché dell'ammissibilità sotto il profilo urbanistico della proposta, viene vagliato dal Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive, che deve avvalersi in proposito della propria struttura e delle strutture tecniche ed amministrative presenti nel Comune e negli Enti terzi.

A differenza del disposto dall'art. 5 del DPR 447/1998, l'art. 8 del DPR 160/2010 non contempla il preliminare rigetto dell'istanza di approvazione del progetto né la preliminare verifica della conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro. Appare però inevitabile che la verifica di tale conformità debba essere comunque preliminarmente effettuata a cura del Responsabile SUAP.

In tema di sostenibilità ambientale il comma 4 dell'art. 4 della LR 55/2012 rinvia alla fase di conferenza l'opportuna valutazione e l'eventuale richiesta, da parte dell'Autorità competente, di avviare la procedura di VAS. In sede di valutazione, dovrà considerarsi in particolare la consistenza dell'ampliamento e l'impatto rispetto alla pianificazione (circolare regionale 1/2015).

La partecipazione dell'ente Provincia alla conferenza di servizi, convocata per avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui all'art. 8 DPR 160/2010, è necessaria, in quanto la Provincia è ente competente alla approvazione della variante urbanistica ai sensi della LR 11/2004.

Per quanto concerne la Provincia di Vicenza, nella procedura semplificata di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, il provvedimento provinciale viene anticipato in sede di conferenza di servizi, e, di conseguenza, il parere della Provincia concorre con gli atti comunali alla perfezione della variante urbanistica.

La partecipazione provinciale alla Conferenza di Servizi Decisoria è preceduta dal parere espresso dal dirigente del settore competente in materia urbanistica (parere denominato Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica -V.T.P.U.). Il Dirigente responsabile della V.T.P.U. ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno per gli interventi di particolare rilevanza o complessità, di richiedere il parere del Comitato Tecnico Provinciale, costituito dalla Provincia in analogia a quanto previsto dalla LR 11/2004, art. 27.

Considerato che l'art. 4, comma 3, della LR 55/2012 prevede che in sede di conferenza debba essere acquisito il consenso dell'Ente competente alla approvazione della variante urbanistica, appare opportuno sottolineare come la partecipazione della Provincia sia necessaria solo nelle ipotesi in cui l'effettuazione dell'intervento costituisca variante del PAT\PATI o del PRG. Qualora il Comune sia dotato di PAT/PATI, e l'intervento, al contrario, sia in contrasto col solo PI, la procedura di variante urbanistica dovrà concludersi senza la partecipazione dell'Amministrazione Provinciale.

In applicazione della Circolare regionale 1/2015, si configura variante urbanistica ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012 qualora la richiesta di ampliamento, pur entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq, riguardi una attività da bloccare o trasferire ai sensi dello strumento urbanistico generale.

Sempre in applicazione della Circolare regionale 1/2015, qualora l'intervento contrasti con una norma dello strumento urbanistico posta in essere in sede di adeguamento alle direttive di un piano di livello superiore (Piano di Area, Piano Ambientale ecc...), tale circostanza rende necessario valutare se detto intervento sia rispettoso della specificità e peculiarità del contesto e, pertanto compatibile con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzanti le aree sottoposte a particolare tutela da parte dei piani medesimi; il giudizio di compatibilità riguarda quindi sia la disciplina vigente sia quella normata tramite l'adozione di piani urbanistici ed ambientali con valenza superiore rispetto allo strumento urbanistico comunale, ed ai quali detto strumento urbanistico è tenuto ad adeguarsi. In tale caso si configura non un intervento in deroga allo strumento urbanistico generale, bensì una ipotesi di variante allo stesso e deve quindi seguirsi la procedura di cui all'articolo 4 della LR 55/2012.

MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI ZONA.

Ampliamento di attività produttiva in zona impropria di attività produttiva esistente in zona impropria:

In questi casi l'ampliamento non comporterà alcuna zonizzazione, in quanto sia l'intervento originario che l'ampliamento continueranno ad essere in zona impropria.

Ampliamento in zona impropria di attività produttiva esistente in zona propria:

Questa ipotesi ricorre nel caso in cui l'attività produttiva esistente è correttamente inserita da un punto di vista urbanistico, mentre l'ampliamento proposto ricade in tutto o in parte in zona impropria.

Considerato che a seguito della LR 14/2017, art. 12, gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della legge stessa ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta Regionale relativo alla quantità massima di consumo di suolo ammessa per ogni Comune, non si provvederà alla rizonizzazione dell'ambito oggetto d'intervento.

Nuova localizzazione

1) se la localizzazione è prevista in zona impropria ma in adiacenza a zona D, previa valutazione del contesto territoriale, l'ambito d'intervento manterrà l'originaria destinazione in applicazione della LR 14/2017 che, all'art. 12, consente gli interventi di cui alla LR 55/2012 in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta Regionale relativo alla quantità massima di consumo di suolo ammessa per ogni Comune.

2) se la localizzazione è prevista in zona impropria non adiacente a ZTO D, occorre valutare:

- se si tratta di intervento di modesta entità (massimo 500 mq) in contesto già prevalentemente edificato o in ambito che ha perso la connotazione di area agricola a seguito di trasformazioni territoriali, l'area manterrà la zonizzazione esistente.
- se si tratta di insediamento in edificio già esistente, l'area manterrà la stessa zonizzazione.
- se si tratta di intervento non compatibile con la zona agricola, lo stesso si pone in contrasto con l'art. 66 delle N.T del PTCP che ammettono nuove superfici produttive solamente in ampliamento ad aree esistenti, realizzate in continuità ed aderenza ad esse. Pertanto l'intervento non è ammissibile.

Interventi in fascia di rispetto stradale

In tale ipotesi si valuterà caso per caso se procedere alla rizonizzazione in D speciale, previa acquisizione del parere dell'Ente proprietario della strada.

PROCEDIMENTO

Verifiche preliminari

Il responsabile SUAP del procedimento deve verificare antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi la sussistenza dei seguenti presupposti:

- conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTRC, PTCP, PAMOB, ecc.);
- mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva ex art. 8 del DPR 160/2010;
- puntuale individuazione ed illustrazione del tipo di contrasto con la vigente disciplina urbanistica comunale;
- legittimità degli edifici esistenti oggetto di intervento;
- dimostrazione dell'impraticabilità di soluzioni progettuali alternative, tali da escludere o

- ridurre il contrasto con gli strumenti urbanistici comunali;
- stretta commisurazione dell'estensione dell'area interessata dalla variante alle specifiche ed esclusive esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - conformità della documentazione tecnica presentata;
 - congruità, in termini di verifica e di proposta, rispetto alle urbanizzazioni primarie ed alle cessioni per le urbanizzazioni secondarie;
 - dimostrazione della dotazione minima di standard urbanistici prescritti dalle vigenti norme;
 - controllo dei presupposti (normativi, regolamentari, etc.) urbanistico/edilizi per il successivo rilascio dei permessi e/o autorizzazioni.
 - necessità di autorizzazioni ambientali (Soprintendenza, VIA, V.INC.A, AIA, Emissioni in atmosfera, Scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia ecc..).

La sussistenza di queste condizioni deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza stessa.

Conferenza di Servizi Decisoria (in forma simultanea e modalità sincrona)

La Conferenza è indetta dal Responsabile del SUAP comunale con le modalità previste dagli artt. 14 bis e 14 ter della L. 241/1990.

Alla Conferenza sono invitati gli enti e le seguenti amministrazioni pubbliche, ciascuna secondo le proprie competenze che rilasciano pareri secondo la normativa vigente:

- Provincia di Vicenza (interventi in contrasto con Pat\PATI – partecipazione necessaria-);
- Società VIABILITA' Spa, (interventi interessanti una strada provinciale o un accesso su strada provinciale);
- Veneto Strade (interventi interessanti una strada regionale);
- Soprintendenza (in caso di vincolo ambientale, architettonico o archeologico);
- ULSS;
- ARPAV;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Genio Civile Regionale;
- Consorzio di Bonifica;
- Enti competenti ad esprimersi su vincoli eventualmente presenti (ad esempio Rete Ferroviaria Italiana, Aeroporto civile e militare, ANAS ecc...);

Alla conferenza possono essere invitati gli interessati (l'imprenditore assistito dal proprio progettista).

Il rappresentante del Comune assume la veste di Presidente della conferenza di servizi. Segretario verbalizzante è un dipendente del Comune/SUAP.

Successivamente alla prima riunione può essere indetta una seconda riunione che si svolge con le modalità previste dall'art. 14 ter della L. 241/1990 ovvero entro 45 giorni dalla data di svolgimento della prima riunione oppure entro 90 giorni dalla data della prima riunione nel caso in cui, tra le

amministrazioni coinvolte, ve ne siano anche di preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della tutela della salute dei cittadini.

Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato dall'amministrazione precedente nella comunicazione di indizione della conferenza.

Le determinazioni devono essere congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico.

All'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza. La determinazione motivata di **conclusione positiva**, nel caso specifico il verbale della conferenza di servizi, costituisce adozione di variante.

(La norma statale prevede che sia l'Amministrazione precedente ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza, art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990. Sembrerebbe che la determinazione conclusiva fosse un atto separato rispetto al verbale, che è sottoscritto da tutti i partecipanti. Ogni Suap potrà agire come ritiene opportuno.

(Nelle presenti linee guida si dà per scontato che l'esito della conferenza sia positivo, la conclusione potrebbe avere anche esito negativo).

La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per 10 giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi 20 giorni chiunque può presentare osservazioni.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate.

Qualora le osservazioni che il Consiglio Comunale intenda accogliere comportino una sostanziale modifica della variante adottata dalla conferenza di servizi, su tali osservazioni dovrà essere nuovamente acquisito il parere vincolante della conferenza stessa.

Intervento progettuale comportante variante al PAT\PATI

Qualora l'intervento progettuale comporti variante al PAT\PATI, la partecipazione della Provincia in sede di conferenza di servizi è condizione necessaria ai fini della legittimità del procedimento stesso. In tal caso possono quindi venire a rappresentarsi tre differenti ipotesi procedurali:

- la Provincia può esprimere il proprio assenso. La variante potrà quindi essere legittimamente approvata dal Consiglio Comunale competente;
- la Provincia può esprimere il proprio motivato dissenso. In tale caso, la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo;
- la Provincia può subordinare il proprio assenso all'accoglimento di specifiche modifiche progettuali recepite le quali la variante potrà quindi essere legittimamente approvata dal Consiglio Comunale competente.

Elaborati da predisporre per la conferenza di servizi

- relazione tecnica illustrativa dettagliata sulle motivazioni aziendali che inducono la ditta alla realizzazione dell'intervento richiesto con riferimento particolare alla descrizione del tipo di

attività e il ciclo produttivo svolto dalla Ditta e alla modifica/incremento/variazione dei processi produttivi in atto o previsti, all'incremento del personale dipendente; inquadramento dell'intervento e sue caratteristiche, descrizione dei vincoli territoriali esistenti;

- relazione dettagliata del Responsabile del Procedimento SUAP dalla quale deve emergere l'eccezionalità dell'intervento, la necessità di realizzare l'impianto, la verifica della inesistenza o insufficienza delle aree, le previsioni del vigente PRG, gli elementi di contrasto con il PRG e con il PAT, se adottato, il rispetto dell'art. 41 del PTRC vigente;
- relazione di sostenibilità ambientale dell'intervento per la valutazione prevista dall'art. 4, comma 4, della LR 55/2012;
- a seconda del settore produttivo (produzione, commercio, terziario, direzionale, ecc.), e a seconda dei caratteri dell'impianto (dimensione dell'impianto, tipo di produzione, quantità prodotte, ecc.) sarà cura del Responsabile del Procedimento chiedere alla ditta ulteriori elaborati di analisi e progetto al fine di valutare gli effetti indotti dall'attività sulla viabilità circostante e la capacità della stessa a smaltire gli eventuali incrementi di traffico;
- elaborati di progetto che illustrino lo stato di fatto del fabbricato con il relativo rilievo ai diversi piani, prospetti e sezioni, gli interventi di progetto con riferimento ai diversi piani, prospetti e sezioni, adeguata documentazione fotografica, indicazione dettagliata delle demolizioni e ricostruzioni. L'elaborato dovrà comprendere tutte le aree limitrofe all'intervento stesso, gli edifici esistenti con le loro destinazioni d'uso, gli eventuali corsi d'acqua, le reti tecnologiche esistenti, il tutto a scala adeguata per la completa comprensione del progetto;
- piante a scala architettonica con indicate le destinazioni d'uso dei locali e la collocazione dei macchinari e delle lavorazioni ("layout", configurazione delle attività produttive) riguardante sia lo stato di fatto che quello di progetto;
- planimetria completa di tutte le sistemazioni esterne (aree a verde, aree pavimentate, parcheggi, piazzali, percorsi, rampe disabili, parapetti, tipo e forma geometrica degli accessi), delle opere previste per garantire il corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto e per mitigare eventuali impatti o per ridurre possibili situazioni di conflittualità con altre funzioni, dell'indicazione dei flussi di traffico motorizzato, ciclabile e pedonale (schema della viabilità di accesso e interna all'area) e di quant'altro necessario per una rappresentazione completa e puntuale del progetto;
- retinatura grafica univoca per la localizzazione e tabella riassuntiva con tutti i parametri urbanistici dello stato di fatto e di progetto (Superficie fondiaria, Volume, Superficie coperta e Indice di copertura; Superficie Lorda di Pavimento, Superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed in particolare delle superfici a parcheggio distinto pubblico, privato, aree scoperte ed aree verdi con loro dimostrazione in planimetria dello stato di progetto);
- stralcio del vigente PRG (o PAT) e copia degli articoli delle NTA con i quali il progetto risulta in contrasto;
- tutte le tavole dovranno essere dotate di legenda completa intellegibile;
- rendering a colori che illustri l'inserimento del progetto nel contesto ambientale esistente e le sue ricadute paesaggistiche;
- in caso di intersezione con una strada provinciale: relazione con studio viabilistico

sull'impatto del traffico generato dalle opere previste (aumento del numero di veicoli in ingresso/uscita). Se esistente, produrre copia dell'autorizzazione all'accesso carraio, ovvero tavola grafica contenente le caratteristiche dimensionali degli innesti stradali attuali e di progetto (art. 22 del Dlgs. 285/92);

- qualora l'impianto produttivo, in base alla vigente legislazione richieda la Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R. 10/1999 e s.m.i., sarà cura del Responsabile del Procedimento conseguire, antecedentemente all'indizione della conferenza di servizi, il parere favorevole della Commissione Regionale o Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 5 e 6 della suddetta legge regionale;
- qualora l'impianto produttivo ricada all'interno di un ambito individuato quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC), o come Zona di Protezione Speciale (ZPS), individuati ai sensi delle direttive 92/43/CE, 79/409/CEE e 2009/147/CE, il proponente deve allegare al progetto apposita Valutazione di Incidenza secondo quanto previsto dal D.P.R. 357/1997, redatta secondo le modalità previste dalla D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017.
- qualora l'intervento non ricada all'interno di un SIC o ZPS, il proponente deve presentare dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza (modulo di cui Allegato E della DGRV 1400 del 29.08.2017 a cui si deve allegare anche relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità di valutazione).
- va sempre presentato lo Studio di Valutazione di Compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 2948 del 06/10/2009. La relazione dovrà essere inviata prima dell'adozione della variante all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio.
- lo Studio di impatto acustico va presentato ai sensi della legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 in caso di attività potenzialmente rumorose.
- fac-simile della convenzione tra le parti (Comune e privato) in conformità alle linee guida e criteri dettati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della LR 55/2012.

Si rileva inoltre che con deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08.12.2009, è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque. L'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano, dettando nuove disposizioni in materia di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio:

- al comma 1, prevede che per le superficie scoperte di qualsiasi estensione facenti parte delle tipologia di insediamenti elencate in allegato F del medesimo piano e vi sia la presenza di: a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici; b) lavorazione; c) ogni altra attività o circostanza, deve essere valutata la possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia. In tali casi, se il recapito non avvenga in fognatura, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia è di competenza della Provincia (Servizio Acqua).

- al comma 3, prevede che i piazzali di estensione superiore o uguale a 2000 mq a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi ed impianti di depurazione di acque reflue nonché i parcheggi e piazzali scoperti di zone residenziali, commerciali o analoghe, di estensione superiore o uguale a 5000 mq sono soggetti ad autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia da parte della Provincia (Servizio Acqua) in quanto acque reflue industriali, a meno che il recapito non avvenga in fognatura.

- al comma 10, pone il divieto alla realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 mq fatta eccezione di quanto previsto dal medesimo comma per le superfici ivi indicate ossia superfici a potenziale dilavamento di sostanze pericolose - opere di pubblico interesse (strade,

marciapiedi) – altre superfici per giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative.

- al comma 6, prevede che i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, devono predisporre un piano di adeguamento da presentare alla Provincia entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano (avvenuta in data 08.12.2009), che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al medesimo articolo entro il 31/12/2015 (D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012).

Si evidenzia che per le lavorazioni che producano “emissioni in atmosfera” dovrà essere richiesta al Servizio Aria/Settore Ambiente della Provincia di Vicenza, apposita autorizzazione.

Si informa che ai sensi del D.Lgs 4/2008, All. 7, lett. B, sono soggetti a verifica di assoggettabilità, di competenza regionale, i parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'iter amministrativo di cui trattasi è caratterizzato dalla snellezza della procedura tesa ad avvicinare i tempi dell'imprenditoria e dell'economia ai tempi dell'urbanistica. Tale semplificazione procedimentale non può e non deve essere quindi interpretata in modo tale da inficiare i principi e le regole essenziali del corretto uso del territorio. Si è in presenza di una procedura abbreviata, che consente di ridurre i tempi del procedimento, laddove la progettualità privata sia meritevole di approvazione, quantunque in variante. Ne consegue che i criteri di valutazione dei progetti in variante al PRG/PAT, ammessi alla procedura del SUAP, non possono essere diversi dai criteri normalmente utilizzati nella valutazione delle varianti ordinarie.

Occorre pertanto evidenziare che l'esercizio della facoltà di cui è titolare il Comune di variare la propria strumentazione urbanistica in relazione a singoli progetti, presenta delicati aspetti ai fini di una corretta e razionale gestione del territorio. Sotto tale profilo, il ricorso alla procedura semplificata di approvazione delle varianti ai sensi dell'art. 4 non può quindi essere inteso come uno strumento idoneo a consentire che l'intervento proposto dall'impresa possa essere localizzato prescindendo dalle peculiari caratteristiche del territorio. Ciò in quanto la procedura in esame consente di ridurre i tempi del procedimento solo laddove quanto proposto sia meritevole di approvazione, ovvero allorché vi sia corrispondenza tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico sia ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio sia allo sviluppo dell'imprenditorialità, quale fattore di sviluppo dell'intera collettività.

Devono essere perciò presi in particolare considerazione gli effetti indotti sul territorio dall'approvazione della variante e la decisione conclusiva dovrà quindi essere il risultato della comparazione di tutti gli interessi pubblici, privati e diffusi coinvolti. Pertanto, le valutazioni compiute dall'Amministrazione comunale dovranno essere espresse non solo nella motivazione che accompagna l'indizione della conferenza di servizi, ma altresì esplicitate nel successivo provvedimento con cui è assunta la determinazione di conclusione del procedimento e nel provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione della variante.

La valutazione dei progetti va effettuata secondo le seguenti indicazioni:

- l'estensione dell'area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto;
- per quanto riguarda il rispetto degli standard urbanistici si fa riferimento agli standard prescritti dalle vigenti norme;

- deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 41 delle NTA del PTRC e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;
- è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione e di mitigazione relative all'intervento ai sensi dell'art. 5 della LR 55/2012;
- qualora si renda assolutamente necessario, ai fini dell'ampliamento dell'attività produttiva, utilizzare aree contermini all'attività medesima e destinate a servizi dallo strumento urbanistico generale, dovrà essere verificato il rispetto del dimensionamento dello strumento medesimo, in rapporto al tipo di dotazione territoriale prevista, e dovranno essere attuati i necessari interventi di compensazione attraverso il reperimento, in aree limitrofe e ricomprese nell'ambito di intervento, di adeguati spazi con le medesime destinazione e funzionalità (circolare regionale 1/2015);
- qualora l'intervento comporti il recupero di edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive, si rende necessaria una attenta valutazione sull'impatto che la nuova attività può determinare sul territorio agricolo. Occorrerà, quindi, valutare preliminarmente la compatibilità dell'attività da insediare con la zona agricola e con le attività in essa già esistenti, nonché considerare le caratteristiche tipologiche dell'edificio da recuperare, consentendo l'insediamento delle sole attività coerenti con il territorio agricolo e il recupero dei soli edifici che, per tipologia costruttiva e materiali utilizzati, siano in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale. Tra le attività che possono considerarsi idonee all'inserimento nel contesto territoriale agricolo si possono indicare, a mero titolo esemplificativo, quelle relative al settore dei servizi quali studi professionali, uffici, ristoranti (circolare regionale 1/2015);
- è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva;
- per gli interventi nei centri storici è necessario valutare che il progetto non sia in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce;

e prendendo in considerazione che:

- in linea di massima gli ampliamenti non si devono configurare come nuove costruzioni, ma devono essere quantomeno realizzati in aderenza;
- non sono assentibili ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;
- non sono assentibili ampliamenti lesivi dell'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche ecc.;
- vanno rispettate le norme sulle distanze dalle strade e non è possibile l'ampliamento verso il fronte da cui si origina il vincolo (salvo diverso parere espresso in conferenza di servizi dall'Ente competente).

Resta salva la verifica del rispetto delle indicazioni della pianificazione provinciale (PTCP) e regionale (PTRC).

Legge regionale 31.12.2012, n. 55 e legge regionale 06.06.2017, n. 14

La LR 06.06.2017, n. 14 consente di realizzare gli interventi previsti dalla L.R. 55/2012 anche dopo l'entrata in vigore dei limiti urbanistici per il contenimento del consumo di suolo. Ciò significa che, ad esempio per quel che riguarda gli interventi di cui all'articolo 4 della L.R. 55/2012,

l'assenza di previsioni nello strumento urbanistico di aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, o l'insufficienza delle stesse, quando anche conseguente all'applicazione dei limiti quantitativi della legge sul contenimento del consumo di suolo, continuerà ad essere il presupposto legittimante la variante semplificata tramite S.U.A.P.

Il carattere straordinario ed eccezionale della variante semplificata appare, pertanto, rafforzato. Considerato che la LR 14/2017 consente al soggetto richiedente una capacità edificatoria che supera i limiti imposti dalle norme sul contenimento del consumo di suolo, questo comporta un aggravio dell'onere di motivazione dell'Amministrazione che, a maggiore ragione rispetto al passato, dovrà esplicitare le esigenze produttive e aziendali che giustificano la realizzazione dell'intervento proposto. Ragioni che dovranno essere tali, secondo la valutazione discrezionale dell'Amministrazione, da legittimare il consumo di suolo anche oltre i limiti quantitativi fissati dalla L.R. 14/2017 e dallo strumento urbanistico generale.

Fatte queste premesse, si ritiene opportuno che il Responsabile Suap:

in caso di nuova localizzazione:

- verifichi l'inesistenza di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o la non sufficienza di aree produttive nello strumento urbanistico comunale;
- verifichi le esigenze produttive e aziendali che giustificano la realizzazione dell'intervento;

in caso di ampliamento in zona impropria di attività esistente:

- verifichi l'inesistenza di aree produttive di proprietà della ditta richiedente nel territorio comunale; solamente a fronte di una dimostrata impossibilità di utilizzare tali aree, o di documentate esigenze del ciclo produttivo dell'azienda, potranno essere interessate nuove aree, adiacenti all'attività in essere;
- verifichi i legami tra l'intervento proposto, la specifica iniziativa produttiva e le esigenze che lo giustificano.

RAPPORTO FRA SPORTELLO UNICO ED IL PAT/PATI

L'art. 46, comma 2, lettera c della LR 11/2004 stabilisce che la Regione emana appositi atti di indirizzo per l'elaborazione da parte dei comuni dei criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n).

In applicazione di tale disposizione, la Regione, con la DGR n. 832 del 15 marzo 2010 ha previsto che i PAT/PATI devono indicare i seguenti criteri minimi da prevedere nel PI:

- a) la disciplina degli ampliamenti delle attività produttive esistenti indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie;
- b) la disciplina sugli ampliamenti delle attività produttive esistenti in qualsiasi zona del territorio comunale;
- c) i limiti agli ampliamenti di attività produttive esistenti in zona impropria;
- d) l'individuazione delle aree del territorio sottratte alle procedure di sportello unico per ragioni di tutela paesaggistica, ambientale e sanitaria, o di altra natura, adeguatamente motivate;
- e) la disciplina per gli interventi di varianti finalizzati alla trasposizione di zone e/o superfici;
- f) le ipotesi di applicazione della procedura di Sportello Unico che non costituiscono variante al

PAT/PATI.

In ordine alle varianti al PI, poiché è uno strumento gestionale, la procedura non richiede la partecipazione della Provincia, come già esplicitato più sopra.

**COMUNE DI
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
in forma simultanea e in modalità sincrona
PRIMA RIUNIONE**

**Art. 8 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Art. 4 L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 –
Art. 14 ter della L. 7 agosto 1990, n. 241
(progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)**

VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

DITTA: _____

OGGETTO: Pratica SUAP _____ prot. _____ del
_____ per _____ dell'attività produttiva
in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 8 del DPR
160/2010 e art. 4 della LR 55/2012, in Via _____ del Comune di

Ditta richiedente _____ con sede a
_____ Via _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso la sede
dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, C.trà Gazzolle, 1 – Settore Urbanistica, si
riunisce la Conferenza di Servizi Decisoria 1° riunione per l'esame del procedimento in
oggetto.

Assume la presidenza della Conferenza _____, assume le funzioni di
segretario e verbalizzante _____.

PREMESSO CHE

► in data _____ n _____ di prot. la ditta _____ ha inoltrato
istanza ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012, intesa al rilascio del
provvedimento unico in variante al PRG/PAT/PATI relativo a lavori di
_____;

nell'area ubicata in _____ Via _____

censita catastalmente al Fg. n _____ mappale/i n _____;

per complessivi mq _____ classificata dal PRG/PAT/PATI vigente quale ZTO _____;

► il progetto presentato è in contrasto con lo strumento urbanistico comunale per i seguenti motivi: _____;

► il combinato disposto dagli articoli 8 DPR 160/2010 e 4 della LR 55/2012 prevede che nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

► tale intervento inoltre rientra tra quelli annoverati dall'art. 4 della LR. 55/2012 secondo il quale deve essere acquisito il consenso dell'ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

► preso atto che ai sensi della citata LR 11/2004 le competenze in materia di approvazione dei piani urbanistici spettano alla Provincia e che pertanto il parere favorevole della Provincia è necessario per la perfezione della variante urbanistica;

► il progetto è stato trasmesso in data _____ prot. _____ ai seguenti Enti /Società:

- Provincia di Vicenza
- Genio Civile - Regione Veneto
- ULSS
- ARPAV
- Consorzio di Bonifica
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
- Società Vi.Abilità
- Veneto Strade
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Altro

► in data _____ prot. _____ è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte di _____;

► in data _____ prot. _____ è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte di _____;

► in data _____ prot. _____ è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte di _____;

► in data _____ prot. _____ è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte di _____;

► il responsabile del SUAP comunale ha convocato la conferenza di servizi decisoria – 1° riunione - prevista dall'art. 14 ter della legge 241/1990, in data _____ prot. n. _____ e che la suddetta convocazione è stata pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione Comunale;

► il suddetto procedimento è stato attivato anche attraverso il portale della Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato e Agricoltura - C.C.I.A.A. di Vicenza pratica SUAP _____ protocollo C.C.I.A.A. _____ del _____;

► sono stati invitati a partecipare alla presente Conferenza di Servizi i seguenti Enti/Società:

ENTE/SOCIETA'	NOME/COGNOME	QUALIFICA	DELEGA	PRESENTE	ASSENTE
Provincia di Vicenza					
Genio Civile - Regione Veneto					
ULSS					
ARPAV					
Consorzio di Bonifica					
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici					
Società Vi.Abilità					
Veneto Strade					
Comando Provinciale Vigili del Fuoco					
<i>Altro</i>					

Alla Conferenza di Servizi sono stati, altresì invitati, senza diritto di voto:

la Ditta _____

il Progettista incaricato _____

Altro _____

oltre a tutti coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, quali:

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente procede alla verifica dei presenti e contestualmente prende atto che sono pervenuti i seguenti pareri, che si allegano al presente verbale:

► _____;

► _____;

- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;

Non si sono ancora espressi i seguenti enti invitati e non presenti:

- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;

Il Presidente dichiara aperta la seduta e apre la discussione.

Viene data la parola al rappresentante del Comune/Responsabile SUAP _____ che illustra il progetto, ed esprime le seguenti considerazioni, (si veda istruttoria allegata) _____

Nell'ordine intervengono i Sigg..

(si veda parere prot. _____ del _____ allegato);

(si veda parere prot. _____ del _____ allegato);

(si veda parere prot. _____ del _____ allegato);

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Preso atto di quanto emerso e dei pareri di cui in premessa;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n 267/2000;
- gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55;
- la L.R. 29 novembre 2013, n. 32;
- la deliberazione di G.R.V. n. 2045 del 19 novembre 2013;

DETERMINA

1. che dovrà essere acquisita la documentazione integrativa come da richieste formulate in sede odierna;
2. che la conferenza decisoria conclusiva dovrà essere convocata entro i successivi 45/90 giorni come previsto dall'art. 14-ter, 3° comma, della L. 241/1990.

Allegati al presente verbale

Il presente verbale viene redatto in unico originale e verrà trasmesso via PEC a tutti gli enti convocati.

Al termine dei lavori, il Presidente alle ore _____ dichiara conclusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente, rappresentante Amministrazione Comunale (nominativo) _____	(firma)
Per la Provincia di Vicenza (nominativo) _____	(firma)

Dirigente: Arch. Roberto Josè Bavaresco
Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

Per	<i>(firma)</i>
Per	<i>(firma)</i>
Per	<i>(firma)</i>

Il Segretario Verbalizzante

**COMUNE DI
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
in forma simultanea e in modalità sincrona
RIUNIONE CONCLUSIVA**

**Art. 8 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Art. 4 L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 –
Art. 14 ter della L. 7 agosto 1990, n. 241
(progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)**

VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

DITTA: _____

OGGETTO: Pratica SUAP _____ prot. _____ del
_____ per _____ dell'attività produttiva
in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 8 del DPR
160/2010 e art. 4 della LR 55/2012, in Via _____ del Comune di

Ditta richiedente _____ con sede a
_____ Via _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso la sede
dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, C.trà Gazzolle, 1 – Settore Urbanistica, si
riunisce la Conferenza di Servizi Decisoria per l'esame del procedimento in oggetto.

Assume la presidenza della Conferenza _____, assume le funzioni di
segretario e verbalizzante _____.

PREMESSO CHE

► in data _____ n _____ di prot. la ditta _____ ha inoltrato
istanza ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012, intesa al rilascio del
provvedimento unico in variante al PRG/PAT/PATI relativo a lavori di

_____ nell'area ubicata in _____ Via _____

censita catastalmente al Fg. n. _____ mappale/i n. _____

per complessivi mq. _____ classificata dal PRG/PAT/PATI vigente quale ZTO _____

► il combinato disposto dagli articoli 8 DPR 160/2010 e 4 della LR 55/2012 prevede che nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in seduta pubblica;

► tale intervento inoltre rientra tra quelli annoverati dall'art. 4 della LR. 55/2012 secondo il quale deve essere acquisito il consenso dell'ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

► preso atto che ai sensi della citata LR 11/2004 le competenze in materia di approvazione dei piani urbanistici spettano alla Provincia e che pertanto il parere favorevole della Provincia è necessario per la perfezione della variante urbanistica;

► il responsabile del SUAP comunale convocava la prima riunione della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona prevista dagli artt. 14- bis e 14-ter della legge 241/1990, per il giorno _____

► il suddetto procedimento è stato attivato anche attraverso il portale della Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato e Agricoltura - C.C.I.A.A. di Vicenza pratica SUAP _____ protocollo C.C.I.A.A. _____ del _____

► con istruttoria del _____ il progetto è stato valutato favorevolmente, con condizioni e prescrizioni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 55 del 31 dicembre 2012, evidenziando come l'intervento di progetto rivesta finalità di carattere generale e di utilità di primario interesse per la collettività, demandando all'Amministrazione le scelte di natura discrezionale di competenza.

► in data _____ alle ore _____ presso la sede della Provincia di Vicenza si è tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria, prima riunione, nella quale è stato illustrato il progetto in argomento e, in quella sede, gli Enti interessati dal procedimento hanno formulato le loro richieste esplicative ed integrative agli atti presentati come da relativo verbale;

► in data _____ con nota prot. _____, è stato notificato a tutti gli Enti coinvolti il Verbale della suddetta conferenza di servizi;

► la ditta interessata in data _____ ha provveduto ad integrare al SUAP la documentazione richiesta in sede di Conferenza, 1° riunione, e che lo stesso SUAP ha inoltrato agli Enti competenti la stessa documentazione in data _____ con nota prot. n. _____ del _____;

► in data _____ prot. n. _____ è stata convocata la presente Conferenza di Servizi Decisoria, riunione conclusiva, e che la suddetta convocazione è stata pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

► sono stati invitati a partecipare alla presente Conferenza di Servizi i seguenti Enti/Società:

ENTE/SOCIETA'	NOME/COGNOME	QUALIFICA	DELEGA	PRESENTE	ASSENTE
Provincia di Vicenza					
Genio Civile - Regione Veneto					
ULSS					
ARPAV					
Consorzio di Bonifica					
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici					
Società Vi.Abilità					
Veneto Strade					
Comando Provinciale Vigili del Fuoco					
<i>Altro</i>					

Alla Conferenza di Servizi sono stati, altresì invitati, senza diritto di voto:

la Ditta _____

il Progettista incaricato _____

Altro _____

oltre a tutti coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, quali:

Il Presidente procede alla verifica dei presenti e contestualmente prende atto che sono pervenuti i seguenti pareri, che si allegano al presente verbale:

- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;

Non hanno espresso alcun parere i seguenti enti invitati e non presenti:

Dirigente: Arch. Roberto Josè Bavaresco
 Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;
- ▶ _____;

Il Presidente dichiara aperta la seduta, e, dopo aver illustrato il progetto e le integrazioni pervenute a seguito delle richieste in sede di Conferenza, 1° riunione, invita i rappresentanti degli Enti ad esprimere il proprio parere.

Viene data la parola al rappresentante del Comune/Responsabile SUAP _____ che esprime parere favorevole con prescrizioni, come da parere prot. _____ del _____ allegato al presente verbale.

Viene data la parola al rappresentante della Provincia _____ che esprime parere favorevole con prescrizioni, come da parere prot. _____ del _____ allegato al presente verbale;

Viene data la parola al rappresentante del Genio Civile che esprime parere favorevole con prescrizioni, come da parere prot. _____ del _____ allegato al presente verbale;

etc...etc...

Ulteriori note:

TUTTO CIÒ PREMESSO

Visti i pareri ed uditi gli interventi di cui alle premesse;

Preso atto della documentazione integrativa pervenuta in data _____ prot. _____;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n 267/2000;
- gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55;
- la L.R. 29 novembre 2013, n. 32;

- la deliberazione di G.R.V. n. 2045 del 19 novembre 2013;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Con voti favorevoli unanimi degli Enti presenti aventi titolo,

DETERMINA

1. di approvare l'intervento proposto con le prescrizioni e condizioni formulate dai vari enti;
2. di dare atto che il presente verbale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale;
3. di dare atto che fanno parte della presente adozione di variante allo strumento urbanistico comunale i seguenti elaborati:

Il presente verbale viene redatto in unico originale e verrà trasmesso via PEC a tutti gli enti convocati.

Ai sensi dell' art. 39 "trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il presente verbale sarà pubblicato nel sito web all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 55, la determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del Comune per dieci giorni.

Dell'avvenuto deposito ne sarà dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del Comune, entro i successivi venti giorni chiunque potrà presentare osservazioni.

Al termine dei lavori, il Presidente alle ore _____dichiara conclusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente, rappresentante Amministrazione Comunale <i>(nominativo)</i> _____	<i>(firma)</i>
Per la Provincia di Vicenza <i>(nominativo)</i> _____	<i>(firma)</i>

Per	(firma)
Per	(firma)
Per	(firma)

Il Segretario Verbalizzante

IL DIRIGENTE /IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Preso atto dell'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte

DICHIARA

conclusa positivamente la Conferenza di servizi ex art.14-quater della legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta.

(La norma statale prevede che sia l'Amministrazione procedente ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza, art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990. Sembra che la determinazione conclusiva fosse un atto separato rispetto al verbale, che è sottoscritto da tutti i partecipanti. E' stato predisposto un unico provvedimento per semplificare la procedura. Ogni Suap potrà agire come ritiene opportuno).

Firma
